

# LPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE

Edizione 2017

# Indice

A.	. Informazioni generali 1					
B.	Affil	iazione di un istituto di previdenza	1			
C.	Fina	nziamento della differenza del grado di copertura	2			
D.	<b>Riso</b> 1. 2.	oluzione del contratto Definizione Riserva contributiva del datore di lavoro divenuta inutile	<b>2</b> 2 2			
E.	Liqu	idazione parziale di un istituto di previdenza	2			
	3. 4. 5. 6.	Principio Presupposti Determinazione e procedura di una liquidazione parziale	2 2 3 3			
	<ul><li>8.</li><li>9.</li><li>10.</li></ul>	con saldo positivo o negativo Trasferimento dei fondi liberi	3 3 3			
F.	11. 12. 13. 14. 15. 16.	Determinazione e procedura di una liquidazione parziale Giorno di riferimento Principi del bilancio della liquidazione parziale	3 3 3 4 4			
G.	Disp	osizioni generali	5			
	18. 19. 20.	Trasferimento Tasso d'interesse Procedura e applicazione Partecipazione ai costi	5 5 5 5			
Н.	22. 23.	osizioni finali Modifiche e disposizioni complementari Casi non regolamentati Entrata in vigore	<b>5</b> 5 5 5			
	<b>egat</b> anzia	o 1 amento della differenza del grado di copertura				

## A. Informazioni generali

Il presente regolamento disciplina la liquidazione parziale ai sensi dell'art. 23 LFLP, dell'art. 53b e 53d LPP e dell'art. 27g e 27h OPP 2, nonché il finanziamento della differenza del grado di copertura tra l'istituto di previdenza e la Loyalis BVG-Sammelstiftung (in seguito denominata «Fondazione») al momento dell'entrata nella Fondazione.

Il regolamento per la liquidazione parziale disciplina i presupposti e la procedura da seguire nel caso di una liquidazione parziale presso la Fondazione a livello:

- a) di istituto di previdenza affiliato;
- b) di Fondazione.

Per datore di lavoro affiliato si intende un datore di lavoro affiliato alla Fondazione; tale definizione interessa esclusivamente il personale assicurato presso la Fondazione, ovvero i destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite).

La Fondazione è organizzata come Fondazione collettiva. Di norma la Fondazione non dispone di fondi liberi, ma può costituire riserve tecniche e di fluttuazione di valore. La risoluzione del contratto di affiliazione può soddisfare i presupposti per una liquidazione parziale a livello di Fondazione, a condizione che vengano rispettate le disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento.

# B. Affiliazione di un istituto di previdenza

Al momento dell'entrata nella Fondazione occorre accertare e registrare il grado di copertura dell'istituto di previdenza.

Le riserve di fluttuazione di valore, le riserve tecniche e i fondi liberi eventualmente conferiti vengono accreditati ai fondi liberi dell'istituto di previdenza.

Qualora l'istituto di previdenza presenti una situazione di sottocopertura e la Fondazione sia tenuta a compensare la prestazione di entrata fino a raggiungere un grado di copertura pari al 100%, tale compensazione graverà sui fondi liberi dell'istituto di previdenza. Fintanto che i fondi liberi dell'istituto di previdenza registrano un saldo negativo, i capitali di previdenza saranno remunerati al tasso

(esempio numerico)

6

d'interesse minimo secondo la LPP. I fondi liberi con saldo negativo vanno compensati mediante tassi d'interesse supplementari e futuri contributi di risanamento conformemente alla decisione della commissione di previdenza, con riserva di ulteriori misure di risanamento a livello di Fondazione o di istituto di previdenza, come da decisione del Consiglio di Fondazione. Il datore di lavoro può effettuare il finanziamento in qualsiasi momento.

# C. Finanziamento della differenza del grado di copertura

Al momento dell'entrata nella Fondazione occorre accertare e registrare la differenza del grado di copertura della Fondazione rispetto al 100%. Se all'inizio del contratto la Fondazione presenta una copertura insufficiente, si accerta l'importo della differenza rispetto alla copertura totale calcolandolo in base ai capitali di previdenza conferiti. Qualora la copertura dovesse superare il 100%, si procede per analogia. In caso di risoluzione del contratto di affiliazione con contemporanea liquidazione parziale della Fondazione, tale differenza viene compensata (cfr. esempio numerico nell'Allegato 1 del Regolamento per la liquidazione parziale).

### D. Risoluzione del contratto

#### 1. Definizione

- 1.1. Il contratto di affiliazione è risolto:
- a) in caso di disdetta da parte di un datore di lavoro affiliato;
- b) in caso di disdetta da parte della Fondazione;
- c) in caso di liquidazione o di fallimento di un datore di lavoro affiliato:
- d) se il contratto di affiliazione non comprende più alcun destinatario.
- 1.2. Se la risoluzione di un contratto di affiliazione comporta una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 12, valgono le disposizioni di cui al punto F del presente regolamento.

# 2. Riserva contributiva del datore di lavoro divenuta inutile

Se in caso di risoluzione del contratto esiste una riserva contributiva del datore di lavoro e quest'ultima non può più essere utilizzata in conformità al suo scopo perché il datore di lavoro non impiega più lavoratori da assicurare, tale riserva viene liquidata con la risoluzione del contratto di affiliazione o con l'uscita dell'ultima persona assicurata e assegnata ai fondi liberi dell'istituto di previdenza.

# E. Liquidazione parziale di un istituto di previdenza

#### 3. Principio

In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza, gli assicurati uscenti ricevono, oltre alla prestazione d'uscita, una quota degli eventuali fondi liberi dell'istituto di previdenza. In caso di disavanzo (saldo negativo fondi liberi) quest'ultimo viene detratto dalle prestazioni d'uscita.

#### 4. Presupposti

4.1. Esistono i presupposti per una liquidazione parziale dell'istituto di previdenza quando:

- a) una riduzione del personale dovuta a motivi economici comporta anche una riduzione notevole del numero degli assicurati di un datore di lavoro affiliato e del capitale di previdenza;
- b) una ristrutturazione per motivi economici di un datore di lavoro affiliato comporta anche una riduzione notevole del numero degli assicurati e del capitale di previdenza;
- c) si scioglie un contratto di affiliazione con un datore di lavoro affiliato che è stato in vigore almeno due anni e la sua risoluzione genera una liquidazione parziale anche a livello di Fondazione ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Una riduzione dell'organico ai sensi dell'art. 4.1 lett. a e b si considera notevole quando – a dipendenza del numero di assicurati attivi prima dell'inizio della riduzione di personale e/o della ristrutturazione – si verifica nei seguenti termini:

- se il numero di persone assicurate è inferiore a 10: almeno 3 uscite obbligate e 30% del capitale di previdenza;
- se il numero di persone assicurate è compreso tra 10 e 19: almeno 5 uscite obbligate e 25% del capitale di previdenza;
- se il numero di persone assicurate è compreso tra 20 e 49: almeno 7 uscite obbligate e 15% del capitale di previdenza;
- se il numero di persone assicurate è pari a 50 e oltre: 10% delle persone assicurate ma almeno 10 uscite obbligate e 10% del capitale di previdenza.
- 4.2. Per verificare che i presupposti per una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 4.1 lett. a e b siano soddisfatti si considerano esclusivamente le uscite obbligate. Un'uscita si considera obbligata quando è il datore di lavoro a disdire il rapporto lavorativo di un assicurato attivo senza proporgli una posizione alternativa accettabile. Tuttavia, un'uscita si considera obbligata anche quando è l'assicurato attivo a presentare le dimissioni per anticipare un licenziamento da parte del datore di lavoro. Le uscite obbligate determinate da altre ragioni, per esempio la scadenza di contratti a tempo determinato, i licenziamenti per motivi disciplinari o prestazionali, i passaggi allo status di beneficiari di rendite per pensionamento ordinario o anticipato, decesso o invalidità, non vanno considerati nel calcolo dell'effettivo di partenza.
- 4.3. Si è dinanzi a una ristrutturazione ai sensi dell'art. 4.1 lett. b quando presso un datore di lavoro affiliato determinati settori di attività vengono riuniti, venduti, esternalizzati o modificati in altro modo con conseguente riduzione dell'organico. Per ristruturazione tuttavia non si intende primariamente la riduzione dei posti di lavoro, bensì ad esempio la chiusura totale o parziale e l'esternalizzazione di parti dell'esercizio presso altri datori di lavoro con conseguente uscita di iscritti dalla Fondazione. I passaggi di proprietà senza modifiche all'effettivo di membri della Fondazione o le riorganizzazioni strutturali dell'organizzazione senza licenziamenti non vengono considerate ristrutturazione.
- 4.4. Se si è dinanzi a una liquidazione parziale conseguente a una riduzione causata da una ristrutturazione per motivi economici o da licenziamenti da parte del datore di lavoro, e se esiste uno stretto legame reale e temporale tra questo fatto ed eventuali dimissioni precedenti di assicurati attivi, al punto da dover considerare queste ultime parte di un processo uniforme, gli assicurati attivi in questione vanno registrati anch'essi come effettivo di partenza. Si considera un lasso temporale di 12 mesi. Nel caso in cui la riduzione avvenga in un periodo più lungo o più breve, è questo intervallo temporale a essere determinante.

#### 5. Determinazione e procedura di una liquidazione parziale

5.1. A determinare se procedere alla liquidazione parziale di un istituto di previdenza in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione aziendale è la commissione di previdenza.

5.2. L'esecuzione materiale della liquidazione parziale dell'istituto di previdenza è invece compito della Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a fornire alla Fondazione, nel caso in cui questa lo richieda, tutti i dati necessari a espletare il suo compito.

#### 6. Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza a causa di riduzione dell'organico o ristrutturazione aziendale corrisponde alla data di chiusura del bilancio che precede l'inizio della riduzione di personale o della ristrutturazione.

#### 7. Obbligo di notifica

Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a notificare immediatamente eventuali riduzioni di personale o ristrutturazioni aziendali che possano condurre a una liquidazione parziale, fornendo alla Fondazione tutti i dati necessari affinché possa espletare il suo compito. Si tratta in particolar modo di:

- fatti correlati alla riduzione di personale;
- data di inizio e di fine della riduzione di personale;
- collaboratori presumibilmente coinvolti;
- data di fine del rapporto lavorativo;
- motivo delle dimissioni/del licenziamento.

#### 8. Calcolo e piano di ripartizione dei fondi liberi con saldo positivo o negativo

- 8.1. In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza, la Fondazione calcola i fondi liberi o il disavanzo (ovvero i fondi liberi con saldo negativo) da assegnare.
- 8.2. Se l'istituto di previdenza dispone di fondi liberi (con saldo positivo o negativo), questi vanno fissati in punti percentuali delle prestazioni d'uscita e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendite. Le prestazioni d'entrata, gli acquisti e i pagamenti in uscita e in entrata effettuati o fruiti nei due anni precedenti al giorno di riferimento a seguito di un divorzio o di una promozione della proprietà d'abitazioni non sono tenuti in considerazione per il computo della quota di fondi liberi.
- 8.3. Se non stabilito diversamente dalla commissione di previdenza dell'istituto di previdenza, la ripartizione individuale della quota di fondi liberi (con saldo positivo o negativo) si basa sulla seguente chiave di ripartizione.
- Per gli assicurati attivi la chiave di ripartizione tiene conto in parti uguali degli anni di contribuzione e degli averi di vecchiaia nel giorno di riferimento della liquidazione parziale. La ripartizione avviene secondo il principio della proporzionalità.
- Per i beneficiari di rendite le riserve vengono ripartite proporzionalmente al capitale di copertura nel giorno di riferimento e utilizzate per l'aumento della rendita.

Se il destinatario è stato assicurato presso la Fondazione per meno di un anno, non sussiste alcun diritto individuale a fondi liberi (con saldo positivo o negativo).

#### 9. Trasferimento dei fondi liberi

- 9.1. Se un gruppo di assicurati si affilia a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), i fondi liberi vengono trasferiti collettivamente. Negli altri casi i fondi liberi vengono generalmente trasferiti individualmente.
- 9.2. I fondi liberi che spettano agli assicurati e ai beneficiari di rendite rimasti nella Fondazione rimangono come fondi liberi presso l'istituto di previdenza senza ripartizione individuale agli assicurati.

9.3. Un eventuale diritto a riserve tecniche e di fluttuazione di valore della Fondazione sussiste solo nel caso in cui la liquidazione parziale dell'istituto di previdenza presenti le condizioni necessarie per generare una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 12 o se al giorno di riferimento della liquidazione parziale dell'istituto di previdenza avviene contemporaneamente una liquidazione parziale a livello di Fondazione.

#### 10. Addebito di fondi liberi con saldo negativo

- 10.1. Le quote di disavanzo (fondi liberi con saldo negativo) che gravano sugli assicurati uscenti vengono addebitate individualmente tramite la prestazione di libero passaggio senza però intaccare l'avere di vecchiaia LPP.
- 10.2. Se la prestazione di libero passaggio è stata corrisposta per intero o con una detrazione insufficiente, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo eccedente ricevuto.
- 10.3. La quota di disavanzo gravante sui restanti assicurati e beneficiari di rendite rimane presso l'istituto di previdenza come fondo libero con saldo negativo, senza essere ripartita individualmente tra gli assicurati.
- 10.4. Se non è possibile trasferire il disavanzo restante al nuovo istituto di previdenza o se non esiste un nuovo istituto di previdenza, a farsene carico è il datore di lavoro.

# F. Liquidazione parziale della Fondazione

#### 11. Principio

La liquidazione parziale a livello di Fondazione avviene tramite risoluzione dei contratti di affiliazione. In questa tipologia di liquidazione parziale, gli assicurati uscenti e l'istituto di previdenza uscente (uscita collettiva) ricevono, oltre alle prestazioni d'uscita, una quota di eventuali riserve tecniche e riserve di fluttuazione di valore, nonché un eventuale importo (positivo o negativo) risultante dalla differenza del grado di copertura della Fondazione rispetto al raggiungimento del 100% che era stato determinato al momento dell'adesione dell'istituto di previdenza. In caso di disavanzo (sottocopertura della Fondazione) quest'ultimo viene detratto dalle prestazioni d'uscita.

#### 12. Presupposti

Esistono i presupposti per una liquidazione parziale della Fondazione quando:

il contratto di affiliazione con un datore di lavoro affiliato è stato in vigore per almeno 2 anni e la risoluzione di uno o più contratti di affiliazione nell'arco di un anno di calendario comporta l'uscita dalla Fondazione di almeno il 3% in totale di tutti gli assicurati attivi e beneficiari di rendite la cui quota di capitale di previdenza della Fondazione ammonta almeno al 10% del capitale di previdenza di tutti gli assicurati e del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite.

#### 13. Determinazione e procedura di una liquidazione parziale

- 13.1. A determinare se procedere a una liquidazione parziale della Fondazione in presenza di risoluzione dei contratti di affiliazione è il Consiglio di Fondazione.
- 13.2. Nell'ambito della rendicontazione, il Consiglio di Fondazione verifica almeno una volta all'anno se vi siano i presupposti per una liquidazione parziale della Fondazione, illustrando la decisione al riguardo.

- 13.3. Il Consiglio di Fondazione può rinunciare a una liquidazione parziale della Fondazione se il grado di copertura della Fondazione è compreso tra il 98% e il 102%.
- 13.4. In casi straordinari, il Consiglio di Fondazione può decidere di procedere a una liquidazione parziale.
- 13.5. In caso di liquidazione parziale della Fondazione, la Fondazione determina i fondi liberi o il disavanzo da assegnare e stabilisce l'importo di un eventuale pagamento in acconto.

#### 14. Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento corrisponde alla data in cui avviene la risoluzione dei contratti di affiliazione che generano una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 12. Se esso non corrisponde al termine dell'anno di esercizio della Fondazione, si prende come riferimento la data di chiusura del bilancio precedente all'avvenimento.

#### 15. Principi del bilancio della liquidazione parziale

- Se le condizioni per una liquidazione parziale a livello di Fondazione sono soddisfatte, il Consiglio di Fondazione redige un bilancio della liquidazione parziale. La base per determinare eventuali debiti o crediti è costituita dal bilancio tecnico attuariale della liquidazione parziale da cui si evince l'effettiva situazione finanziaria della Fondazione. La valutazione dei valori patrimoniali e delle passività come pure la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione di valore avviene in base a principi professionali consolidati nel tempo e si orienta al regolamento appositamente emanato. La base è costituita dal rendiconto annuale - al giorno di riferimento della liquidazione parziale - verificato dall'organo di revisione. Per tutelare gli interessi degli assicurati rimanenti e su raccomandazione dell'esperto di previdenza professionale, il Consiglio di Fondazione è tuttavia autorizzato, in casi debitamente giustificati, a costituire riserve aggiuntive per l'effettivo rimanente nel bilancio della liquidazione parziale, se vi sono modifiche alla struttura degli investimenti e delle passività della cassa pensioni sotto il profilo della liquidazione parziale.
- 15.2. Gli attivi del bilancio della liquidazione parziale corrispondono al patrimonio a valori di mercato con detrazione dei debiti, dei ratei e risconti passivi e delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione. Gli attivi vengono maggiorati dell'importo degli acconti eventualmente già pagati e dell'importo delle prestazioni d'uscita degli assicurati attivi dell'effettivo di partenza usciti in un momento precedente alla data del bilancio di liquidazione parziale.
- 15.3. I passivi del bilancio di liquidazione parziale sono composti dal capitale di previdenza attuariale necessario e dalle riserve di fluttuazione di valore.
- 15.4. Il capitale di previdenza attuariale necessario è composto:
- dalla somma delle prestazioni d'uscita degli assicurati attivi, eventualmente maggiorata della somma delle prestazioni d'uscita degli assicurati attivi dell'effettivo di partenza usciti in un momento precedente alla data del bilancio di liquidazione parziale:
- dal capitale di copertura dei beneficiari di rendite (comprensivo di rinforzi per aspettative di vita prolungate e interesse tecnico secondo gli interessi di mercato);
- dalle riserve tecniche;
- dalle riserve attuariali eventualmente necessarie, per esempio riserve per sinistri in sospeso o previsti oppure modifiche a riserve esistenti a causa di trasformazioni nella struttura della cassa (art. 15.1).

- 15.5. Le riserve di fluttuazione di valore corrispondono al valore teorico definito dal Consiglio di Fondazione.
- 15.6. Un disavanzo corrisponde alla differenza negativa tra attivi e passivi. La base per un credito rivendicabile è costituita dalla differenza positiva tra attivi e passivi.
- 15.7. In caso di modifiche sostanziali ad attivi e passivi registrate tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e quello del trasferimento delle riserve che hanno come conseguenza una modifica del grado di copertura superiore ai 5 punti percentuali, gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione di valore, il saldo del conto dei fondi liberi e il disavanzo attuariale eventualmente da trasferire vengono adeguati di conseguenza.

#### Diritto collettivo a riserve tecniche e di fluttuazione di valore

- 16.1. Se più assicurati aderiscono collettivamente a un nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), essi hanno diritto in misura proporzionale alle riserve tecniche e di fluttuazione di valore, nella misura in cui il collettivo uscente abbia contribuito a costituirle. Il diritto alle riserve attuariali sussiste soltanto se vengono trasferiti anche i relativi rischi.
- 16.2. La quota collettiva spettante di riserve tecniche e riserve di fluttuazione di valore è calcolata secondo i criteri per il calcolo dell'effettivo complessivo, tenendo conto dei rischi effettivi trasmessi. La quota collettiva spettante di riserve tecniche corrisponde al massimo all'importo proporzionale dell'effettivo complessivo. La quota collettiva spettante di riserve tecniche e di fluttuazione di valore viene ridotta in misura proporzionale se al momento dell'adesione collettiva l'effettivo di partenza non ha effettuato un acquisto integrale delle riserve tecniche.
- 16.3. Vi è uscita collettiva se almeno 5 assicurati escono collettivamente e si affiliano come gruppo a un altro istituto di previdenza.
- 16.4. Non sussiste alcun diritto collettivo ad accantonamenti e riserve di fluttuazione di valore se la liquidazione parziale è stata determinata dal gruppo uscente.

#### 17. Addebito del disavanzo

- 17.1. Se il bilancio attuariale della liquidazione parziale della Fondazione mostra un disavanzo ai sensi dell'art. 15.6, tale disavanzo viene fissato in punti percentuali delle prestazioni d'uscita e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendite. Il disavanzo calcolato viene dapprima detratto proporzionalmente dalle riserve tecniche e successivamente dalla prestazione d'uscita degli attivi e dal capitale di copertura di ciascun beneficiario di rendita uscente. Tale detrazione tuttavia non deve intaccare l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.
- 17.2. La partecipazione individuale al disavanzo corrisponde al rapporto tra la sottocopertura e la somma delle prestazioni d'uscita o dei capitali di copertura secondo il bilancio della liquidazione parziale moltiplicato per la prestazione d'uscita individuale o il capitale di copertura individuale. Le prestazioni vengono tenute in conto analogamente all'art. 8.2.
- 17.3. Se il pagamento dell'acconto secondo l'art. 13.5 era inferiore alla prestazione d'uscita regolamentare dopo la deduzione della partecipazione allo scoperto, la differenza positiva viene rimborsata. In caso contrario, le persone dell'effettivo di partenza interessate sono tenute a rimborsare la differenza negativa alla Fondazione.

17.4. Se più assicurati aderiscono come gruppo a un nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), il disavanzo può essere trasferito collettivamente, previa autorizzazione del nuovo istituto di previdenza.

### G. Disposizioni generali

#### 18. Trasferimento

In genere il trasferimento del patrimonio avviene sotto forma di prestazione pecuniaria (CHF). Il trasferimento collettivo dei crediti degli assicurati può richiedere la stipula di un accordo di trasferimento. In caso di risoluzione di contratti di affiliazione con trasferimento a un nuovo istituto di previdenza, quest'ultimo è tenuto a confermare un utilizzo dei fondi previdenziali conforme alla legge e l'assunzione degli attivi, delle rendite correnti e dei casi di prestazioni pendenti; in caso contrario il trasferimento non può avvenire.

#### 19. Tasso d'interesse

Nel processo di liquidazione parziale la quota di riserve tecniche e di riserve di fluttuazione di valore sono remunerate a tasso zero. In caso di ritardi non si applicano interessi di mora.

#### 20. Procedura e applicazione

- 20.1. In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza o della Fondazione, il Consiglio di Fondazione invia ai destinatari il piano di ripartizione, concedendo un termine di ricorso di 30 giorni entro i quali è possibile sollevare obiezioni motivate contro il piano di ripartizione presso il Consiglio di Fondazione.
- 20.2. Il ricorso va inviato in forma scritta e deve essere corredato da una motivazione. Entro un termine adeguato, il Consiglio di Fondazione emanerà una decisione sul ricorso. In assenza di obiezioni entro il termine prestabilito si procederà alla ripartizione prevista.
- 20.3. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del Consiglio di Fondazione sul ricorso i destinatari hanno il diritto di richiedere all'autorità di vigilanza competente di verificare le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e a deliberare nuovamente in proposito.
- 20.4. Se il piano di ripartizione passa in giudicato la ripartizione viene effettuata. L'ufficio di revisione conferma la corretta esecuzione della liquidazione parziale.

#### 21. Partecipazione ai costi

Per le spese derivanti dalla liquidazione parziale di un istituto di previdenza o della Fondazione o dall'assistenza di esperti per gestire reclami e ricorsi è possibile richiedere un contributo finanziario all'istituto di previdenza interessato. Tali costi saranno calcolati in base al dispendio temporale effettivo sulla base dell'onorario vigente ai sensi della SKPE (Camera svizzera degli esperti di casse pensione).

### H. Disposizioni finali

#### 22. Modifiche e disposizioni complementari

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di modificare in qualunque momento il presente regolamento entro i confini delle prescrizioni di legge e dello scopo della Fondazione. Le eventuali modifiche vanno sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

#### 23. Casi non regolamentati

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento vengono risolti dalla Fondazione per analogia con altri casi, in osservanza delle prescrizioni di legge.

#### 24. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Decisione emessa dal Consiglio di Fondazione in data 27 ottobre 2016

Approvato dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in data 30 novembre 2016

#### **Allegati**

L'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente regolamento.

- Finanziamento della differenza del grado di copertura

### Allegato 1 Finanziamento della differenza del grado di copertura (esempio numerico)

#### Esempio di calcolo con finanziamento differenza grado di copertura

in caso di risoluzione contratto con contemporanea liquidazione parziale della Fondazione (esempio numerico)

Affiliazione di un istituto di previdenza		Caso A	Caso B
Grado di copertura Fondazione		98%	105%
Grado di copertura istituto di previdenza		95%	110%
Trasferimento prestazione d'entrata al 95% da parte della cassa pensioni precedente (caso A)	CHF	475'000	
Trasferimento prestazione d'entrata al 100% da parte dell cass pensioni precedente (caso B)	CHF		500'000
Trasferimento fondi liberi da parte della cassa pensioni precedente (caso B)	CHF		50'000
Registrazione prestazione d'entrata al 100% da parte delle Fondazione	CHF	500'000	500'000
Addebito fondi liberi istituto di previdenza (disavanzo prestazione d'entrata del 5%)	CHF	-25'000	0
Accredito fondi liberi istituto di previdenza	CHF	0	50'000
Compensazione grado di copertura Fondazione (differenza rispetto al 100% fissata)	CHF	(2% di 500') = +10'000	(5% di 500') = -25'000

Risoluzione del contratto		Caso A	Caso B
Grado di copertura Fondazione		95%	100%
Avere di vecchiaia disponibile		600,000	600,000
+/- riserve di fluttuazione di valore Fondazione:			
→ Caso A: addebito disavanzo della Fondazione da sottocopertura 5%	CHF	-30 000	
→ Caso B: accredito riserve di fluttuazione di valore Fondazione da sovracopertura 10%			60'000
+/- fondi liberi istituto di previdenza	CHF	-25'000	50'000
+/- compensazione grado di copertura Fondazione			
(importo differenza rispetto 100% compensato)	CHF	10'000	-25'000
= prestazione d'uscita istituto di previdenza	CHF	555'000	685'000

con eventuale aggiunta di quota spettante di accantonamenti/riserve techniche

Deciso da: Consiglio di Fondazione in data 27 ottobre 2016

Approvato da: Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in data 30 novembre 2016